



OGGETTO: Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi potenziati di controllo del territorio stipulato tra:

il **COMUNE DI GALLARATE**, codice fiscale e partita i.v.a. n° 00560180127, avente sede legale in 21013 Gallarate (VA), al civico n° 2 di via Giuseppe Verdi, rappresentato, per il presente atto, dal Dirigente pro tempore del Settore Polizia Locale e Protezione Civile Arch. Marta Cundari

e

il **COMUNE DI LEGNANO**, codice fiscale e partita i.v.a. n° 00807960158, avente sede legale in Piazza San Magno, al civico n° 1 rappresentato dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Ruggeri Daniele di seguito denominati "*parti*".

Visti:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 1, comma 3, della Legge della Regione Lombardia 1° aprile 2015 n° 6 «*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*», la Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- l'articolo 4, comma 1, n° 4), lettera c), della Legge 7 marzo 1986 n° 65 «*Legge quadro sulla polizia municipale*», le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a), della su menzionata Legge della Regione Lombardia 1° aprile 2015 n° 6, la Regione promuove la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- la medesima Legge Regionale, al successivo articolo 9, comma 1, prevede che, al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di Polizia Locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali;

Considerato che:

- con la determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Gallarate n° 460 del 05 agosto 2022 l'ente ha proceduto all'acquisto di n° 1 (uno) esemplare di cane *Labrador*, che personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate impiega nell'ambito di specifici servizi volti al potenziamento del controllo del territorio;

- con le determinazioni del Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Gallarate n. 651 del 18 novembre 2022 e da ultimo per l'anno in corso gli atti n. 110 del 13/02/2025 e n. 360 del 23/05/2025 il Comune di Gallarate ha garantito la formazione professionale specifica al personale preposto ai servizi indicati nel punto precedente;
- il Comune di Gallarate dispone, quindi, di un cane *Labrador* e due conduttori specificatamente addestrati e formati per lo svolgimento di attività di ricerca di sostanze stupefacenti e, in particolare, idoneo per la ricerca delle seguenti sostanze: *hashish*, eroina, cocaina e *marijuana*;
- il Comune di Gallarate, con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 17 novembre 2024 ha approvato l'aggiornamento delle Tariffe valide per l'anno 2025 prevedendo espressamente l'impiego dell'Unità Cinofila per servizi esterni fuori territorio, a carico degli Enti richiedenti;
- tra la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il Comune di Legnano ed il Comune di Gallarate è stato stipulato in data 25.06.2025 un protocollo di collaborazione che, all'art. 2 comma 3, prevede la possibilità di integrazione dell'impegno orario presso la Procura stessa;
- l'attuazione del protocollo comporta, come da accordi tra le parti, che l'impegno del personale del Comune di Gallarate venga garantito dal personale del Comune di Legnano e pertanto il Comune di Gallarate provvederà alla compensazione a favore del Comune di Legnano della quota di ore/lavoro pari a due giornate di 6 ore c.a.;
- il Comune di Legnano ha richiesto che tale compensazione avvenga attraverso un supporto operativo da parte del nucleo cinofili del Comando di Polizia Locale di Gallarate;

Ritenuta corrispondente alle finalità previste, oltre che dalla su menzionata Legge della Regione Lombardia 1° aprile 2015 n° 6, dal Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48, l'attivazione d'una collaborazione tra il Comune di Gallarate ed il Comune di Legnano per l'esecuzione di servizi di supporto operativo come in premessa descritti, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Impegni reciproci

Ferme le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il Comune di Legnano si impegna a impiegare presso la Procura di Busto Arsizio proprio personale, sostituendo il personale del Comune di Gallarate, per un totale di due giornate di lavoro, pari a 12 ore di servizio a settimana.

Il Comune di Gallarate corrisponderà, a titolo compensativo, il supporto operativo da parte del nucleo cinofili, indicativamente sulla base del tariffario vigente per i servizi espliciti dall'Unità cinofila all'esterno del territorio, stimato equo in circa n. 2 servizi al mese.

Articolo 2. Modalità svolgimento dei servizi di supporto

In particolare, le missioni richieste all'Unità Cinofila della Città di Gallarate dovranno essere concordate con il responsabile del Reparto al fine di prevedere la presenza del personale appositamente formato e di allocare le risorse umane in maniera da non compromettere il servizio dell'Ente concedente.

Nello specifico, l'esecuzione e l'attuazione del piano degli interventi di cui al presente accordo non può essere formulata in modo da compromettere il compito istituzionale, che il Reparto Unità Specialistiche ed il Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate esegue con riferimento all'Ente di appartenenza.



Articolo 3. Ambito territoriale

Sulla base del piano degli interventi di cui al precedente articolo 2, il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate, che abbia ricevuto la formazione professionale adeguata, al fine di dare esecuzione ed attuazione al presente accordo, interviene nel territorio del Comune di Legnano, nel quale è chiamato ad operare, a prescindere dal limite territoriale del comune di Gallarate.

Conseguentemente, le parti si impegnano a dare notizia della pianificazione degli interventi alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, a norma dell'articolo 4, comma 1, n° 4), lettera c), della Legge 7 marzo 1986, n° 65.

Articolo 4. Informazioni

In consonanza con quanto indicato nel comma 2 del precedente articolo 2, le parti si impegnano ad informare la struttura organizzativa di cui all'articolo 15 della Legge della Regione Lombardia 1° aprile 2015 n° 6, con riferimento alla stipulazione dell'accordo stesso ed ai risultati conseguiti.

Articolo 5. Modalità e tempi d'intervento

Le specifiche modalità e tempi di durata delle missioni ove saranno impegnati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallarate a supporto del Servizio di Polizia Locale del Comune di Legnano, sono stabiliti con comunicazioni informali e scambio di diretta corrispondenza tra gli uffici interessati, che rispettino i parametri del piano di cui al precedente articolo 2, fermo restando che il presente accordo è da intendersi valido per la durata del Protocollo d'intesa del 25.06.2025 (prot. 1356/2025 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio).

Articolo 6. Aspetti finanziari

Il Comune di Gallarate corrisponderà al Comune di Legnano un numero di servizi il cui costo sarà rapportato, seppur quale indicativo parametro di riferimento, al tariffario citato in premessa (comprensivo dell'unità cinofila e del relativo conduttore) ed andrà a compensare le ore/lavoro svolte dal personale del Comune di Legnano presso la Procura, come meglio descritto all'art. 1. Resta inteso che, qualora i costi relativi all'impiego del personale del Comune di Legnano presso gli uffici della Procura siano rimborsati dal Ministero della Giustizia o da altro organo competente, tali somme andranno versate al Comune di Gallarate per i servizi in compensazione resi.

Articolo 7. Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 8. Controversie

La risoluzione di controversie eventualmente insorte nel corso della durata del presente accordo è demandata alla competente Autorità giudiziaria.



Articolo 9. Norme di rinvio

Per quanto espressamente non previsto dal presente accordo, si fa rinvio a tutte le norme di legge applicabili allo stesso, in particolar modo alle disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti nell'ambito dei servizi di cui al presente accordo sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) n° 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i., del Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n° 51, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n° 101, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 148/21 e dei relativi atti di attuazione, del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 05 giugno 2019.

per il Comune di Gallarate
il Dirigente pro tempore del Settore Polizia Locale
MARTA ARCH. CUNDARI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i).

per il Comune di Legnano
il Dirigente Comandante della Polizia Locale
DANIELE DOTT. RUGGERI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i).

Responsabile del procedimento
Vice Comandante MARCO DOTT. CANTONI
0331.28.59.34
marcocantoni@comune.gallarate.va.it

Incaricato dei contatti
Agente GEROLAMO TESSERA
0331.28.59.16
gerolamotessera@comune.gallarate.va